



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N. 84. – 13 MAGGIO 2025

Riunione del 6 Maggio 2025

62.24.25 Ricorso proposto dalla LEGA PALLAVOLO SERIE A FEMMINILE PER L'ANNULLAMENTO delle modifiche apportate allo Statuto Federale della FIPAV, in particolare all'art. 71, comma 3, e all'aggiunta del comma 6 dello stesso, approvate dalla 47^a Assemblea Generale della FIPAV in sede di votazione in data 22 febbraio 2025.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vice Presidente |
| - Avv. Antonio Mennuni | Componente |

Si è riunito per la discussione del ricorso come in epigrafe indicato.

Risultavano collegati in modalità videoconferenza l'Avv. Enrico Lubrano per la Lega Pallavolo serie A Femminile nonché per il dott. Mauro Fabris ed il dott. Aldo Fumagalli.

Per la Federazione Italiana Pallavolo era presente l'Avv. Giancarlo Guarino.

L'Avv. Lubrano discuteva replicando alla memoria depositata dalla parte resistente ed in particolare alle eccezioni preliminari precisando come la Lega avesse legittimazione a proporre il ricorso essendo un organismo anche disciplinato dai regolamenti del Coni e comunque riconosciuto dalla Federazione per aver organizzato i campionati sino alla corrente stagione; proseguiva affermando che la legittimazione risiedeva poi nella previsione regolamentare di soggezione della Lega alla giustizia sportiva. Sull'eccezione relativa alla carenza di legittimazione delle persone fisiche, l'Avv. Lubrano condivideva l'eccezione poiché i due ricorrenti, persone fisiche, non erano tesserate.

Per il merito nel riportarsi al ricorso, richiamava in particolare l'art. 10 dei principi del Coni e concludeva con l'accoglimento della domanda proposta.

L'avv. Guarino nell'insistere con le eccezioni preliminari proposte, aggiungeva la mancanza di



qualsiasi prova agli atti della costituzione della Lega e dei rapporti fra la stessa e la Federazione; tale circostanza rendeva ancor più inammissibile il ricorso.

L'Avv. Lubrano sul punto replicava richiamando i documenti depositati dalla parte resistente e le comunicazioni via mail scambiate dalla Lega con la Federazione che provavano il pieno riconoscimento della Lega.

Al termine il Tribunale si ritirava in camera di consiglio ed all'esito leggeva il dispositivo con termine, ex art. 40 n. 6 del Regolamento giurisdizionale, di giorni dieci per il deposito delle motivazioni

PREMESSA

Le LEGA PALLAVOLO FEMMINILE in persona del Presidente dott. Mauro Fabris nonché il dott. Mauro Fabris in persona ed il dott. Aldo Fumagalli in persona, proponevano ricorso all'intestato Tribunale chiedendo l'annullamento delle modifiche apportate allo Statuto Federale della FIPAV così come approvate dalla 47^a Assemblea Generale della FIPAV in sede di votazione in data 22 febbraio 2025. Il ricorso veniva affidato a 4 motivi che così risultavano rubricati:

- “1) Violazione dell'art. 10 dei Principi Fondamentali del CONI che non prevede affatto nè l'obbligo di sottoporre a Convenzione con la Federazione l'esercizio dei compiti della Lega (di organizzazione delle relative competizioni), né tantomeno l'obbligo di tesseramento per i vertici della Lega.*
- 2) Violazione dei principi europei e costituzionali di ragionevolezza (art. 3 Cost.), di proporzionalità, di adeguatezza e di giustificazione, non avendo alcun senso logico le modifiche apportate, se non nella volontà della Federazione di sottoporre al proprio potere gerarchico l'esercizio dei normali compiti istituzionalmente conferiti alla Lega (organizzazione delle competizioni) e di imporre irragionevolmente un obbligo di tesseramento per i vertici della Lega.*
- 3) Violazione dei principi europei e costituzionali di uguaglianza sostanziale e di par condicio (art. 3 e 97 Cost.), mediante la imposizione alle Leghe di un potere della Federazione e di un obbligo di tesseramento, che non sono invece previsti non solo nell'ambito dei principi fondamentali del CONI, ma neanche nella disciplina di altre federazioni analoghe, quali, a titolo meramente esemplificativo, Federazione Italiana Giuoco Calcio e Federazione Italiana Pallacanestro.*
- 4) A titolo meramente cautelativo, con riferimento alla seconda parte del comma 3 del nuovo art. 71 dello Statuto della FIPAV, laddove lo stesso fosse irragionevolmente interpretato nel senso di estendere la Convenzione Federazione-Lega (prevista solo dalla prima parte del comma 3 in questione sulla sola organizzazione delle competizioni) anche alla seconda parte del comma 3 in*



questione (relativa alla cessione dei diritti audiovisivi), tale modifica sarebbe palesemente illegittima per i motivi sopra già espressi ai par. I, II e III”.

A sostegno del primo punto parte ricorrente articolava due eccezioni.

Con la prima si eccepiva l'illegittimità della previsione di un obbligo di stipula di una Convenzione Federazione-Lega per l'organizzazione dei campionati.

La modifica, a parere della difesa, costituiva una radicale ed illegittima revisione della precedente disciplina che permetteva alle Leghe l'organizzazione dei campionati con la conseguente gestione dei relativi diritti audiovisivi. In particolare rilevava come il testo del precedente statuto, costituiva una chiara indicazione testuale sulla sussistenza di tale prerogativa; tale disciplina, secondo i ricorrenti, poteva essere modificata solo in presenza di nuove e giustificate ragioni -non sussistenti nella fattispecie- poiché tale disciplina era stata codificata nello Statuto della Federazione a seguito di decreto del Commissario ad acta 10 giugno 2024, n. 40, poi approvato dalla Giunta Nazionale CONI.

Per la difesa, inoltre, la modifica risultava essere contraria, ai Principi Fondamentali del CONI e, in particolare, al principio n. 10.

Con la seconda specifica parte ricorrente rilevava l'illegittimità della previsione di un obbligo di tesseramento per i legali rappresentanti e per i componenti del CdA delle Leghe.

In particolare si eccepiva che la modifica dello statuto federale costituiva una radicale ed illegittima revisione della precedente disciplina, che non prevedeva alcun obbligo di tesseramento per i legali rappresentanti e per i componenti del CdA delle Leghe, ma soltanto la sottoposizione delle Leghe alla Giustizia Sportiva, come era previsto anche dall'art 65 n. 4 dello Statuto Federale. Anche per tale aspetto valeva il limite per la modifica già esposto in relazione all'avvenuta redazione dello Statuto dal Commissario ad acta 10 giugno 2024.

Parti ricorrenti evidenziavano poi come la disciplina contenuta nell'art. 10 dei principi del CONI non impone alcun obbligo di tesseramento dei soggetti persone fisiche rappresentanti della Lega.

Per il secondo punto in diritto parte ricorrente ribadiva come le modifiche statutarie introdotte fossero manifestamente irragionevoli e sproporzionate, in quanto non sorrette da alcuna esigenza giuridica concreta e necessaria. Mancava infatti per la parte ricorrente una reale necessità di modifica non essendo variato quanto contenuto all'art. 10 dei Principi Fondamentali degli Statuti Federali del CONI; illegittima era poi l'imposizione di vincoli non necessari e limitativi dell'autonomia delle Leghe che, prima della modifica, avevano il diritto di organizzare i campionati senza necessità di una



convenzione con la Federazione; con l'impugnata modifica la prerogativa sarebbe divenuta una concessione subordinata alla stipula di un accordo convenzionale.

La modifica dello Statuto avrebbe poi portato ad una disparità di trattamento rinvenuto nella mancanza di una norma precedente che prevedesse l'obbligo di tesseramento per i legali rappresentanti e per i componenti del CdA delle Leghe. L'introduzione del vincolo potrebbe poi limitare l'accesso a soggetti qualificati ma non in possesso del tesseramento; ciò, a dire della difesa, creava una restrizione irragionevole alla libertà di scelta delle leghe di nominare i propri dirigenti con violazione del principio di imparzialità rispetto alle società sportive che non vedevano più distinto il ruolo di tesserato da quello di componente della Lega.

Con il terzo punto parte ricorrente rilevava una disparità fra le previsioni di altre federazioni, che non prevedono obblighi come imposti dalle modifiche statutarie.

Con un ultimo motivo, definito cautelativo, parte ricorrente rileva come la modifica sarebbe palesemente illegittima poiché non ha coinvolto la seconda parte del comma 3 del nuovo art. 71 dello Statuto FIPAV con la conseguenza della permanenza del diritto della Lega "di cessione dell'immagine, di diffusione radiotelevisiva, di abbinamento e/o sponsorizzazione dei campionati di riferimento".

Si costituiva la Federazione Italiana Pallavolo che spiegava due eccezioni.

Con la prima pregiudiziale e preliminare si eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di situazione soggettiva oggetto di tutela.

Rilevava la difesa come l'art. 36 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV preveda che le deliberazioni dell'Assemblea Federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai Principi Fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possano essere annullate su ricorso di Organi della Federazione, del Procuratore Federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.

Secondo la difesa nella fattispecie la Lega non è né Organo della FIPAV, né soggetto affiliato o tesserato e, pertanto, non rientra nel novero dei soggetti legittimati a proporre il ricorso. Ciò anche con riferimento all'art. 35 del Regolamento giurisdizionale poiché mancherebbe la situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale anche per la mancanza di approvazione dello Statuto della Lega. Proseguiva parte resistente rilevando come la FIPAV è titolare delle competenze previste nello statuto mentre le Leghe sono organismi strumentali alla Federazione ed alle sue attività;



a prova di ciò è l'esame dei compiti della Lega che sono organizzativi e/o gestionali dei rispettivi campionati in base a deleghe conferite nell'ambito di convenzioni sottoscritte e rinnovate periodicamente tra le parti.

Pertanto, secondo parte resistente, l'innammissibilità del ricorso risiederebbe nel fatto che parte ricorrente pretenderebbe di azionare una posizione giuridica soggettiva che non è oggetto di tutela. A sostegno della tesi la difesa ha richiamato una sentenza del Collegio di Garanzia del CONI (la n.22/2020) ove si chiarisce il ruolo di sovraordinazione della Federazione rispetto alle Leghe; inoltre per quanto previsto dall'art. 74, comma 1 dello Statuto la Lega non risulta essere titolare di alcuna situazione giuridica meritevole di tutela di fronte al potere discrezionale degli Associati della FIPAV di riunirsi in Assemblea Straordinaria per modificare i termini del proprio Statuto.

Altro elemento di improcedibilità veniva rilevato dall'Avv. Guarino nel fatto che lo Statuto della Lega non risultava approvato dalla FIPAV, cosa che rendeva non legittimata la ricorrente all'azione. Con l'ultima eccezione parte resistente riteneva improcedibile la domanda avanzata dalle persone fisiche poiché carenti di legittimazione attiva in quanto non tesserate.

Nel merito rilevava l'infondatezza del ricorso innanzitutto perché la Federazione sportiva in base alla legge ha ampi poteri di vigilanza e controllo rispetto ad ogni "articolazione associativa interna" alla propria organizzazione, mentre nessuna norma conferisce pari potere alle Leghe. Il solo testo contenuto nel punto 10 dei principi fondamentali del CONI fa riferimento alla Lega ma, secondo la resistente, tali principi costituirebbero una "direttiva, cioè una espressione del potere di vigilanza del CONI sulle Federazioni" ma sarebbero privi di contenuto cogente; precisava l'Avv. Guarino che, essendo quelli richiamati dei principi, gli stessi potrebbero solo costituire una soglia minima di potere regolamentare della Federazione, che rimarrebbe però libera di disciplinare ed articolare la propria organizzazione.

Rimarcava poi come in ogni caso sussistesse un potere di vigilanza del CONI, che, nella fattispecie, non aveva rilevato nello Statuto (che ha avallato) lesioni dei principi e regolamenti.

Nessuna anomalia rileva la difesa della Federazione nella modifica statutaria poiché ha lasciato inalterata la possibilità di demandare l'organizzazione dei campionati ad una Lega, previa convenzione.

Anche il richiamo alle determinazioni del Commissario ad acta risultavano inconferenti, poiché la sua nomina era per effettuare d'autorità adeguamenti statutori e non per compiere scelte di merito riservate all'assemblea nazionale.



Sulla pretesa illegittimità dell'obbligo di tesseramento per i legali rappresentanti e per i componenti del CdA delle Leghe, riteneva parte resistente che essendo già la Lega soggetta alla disciplina sportiva, l'aggiunta serviva a colmare un vuoto che consisteva nell'impossibilità di sottoporre agli organi di giustizia federale i soggetti rappresentanti, in caso di infrazioni disciplinari.

Sulla terza eccezione la difesa della Federazione rileva come sussistendo i poteri di vigilanza e controllo, la relazione di sovraordinazione tra Federazione e Lega è in re ipsa e discende dalla necessità di riconoscimento e di delega compito proprio della Federazione senza possibilità di reciprocità; sul punto veniva richiamata la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI n. 22/2020.

Sul terzo motivo la difesa rileva come non possa trovarsi un'illegittimità nella mancata previsione di analogo norma nello statuto delle altre federazioni.

La resistente infine riteneva inammissibile il quarto motivo articolato con il ricorso per carenza di interesse e per aver la stessa parte ricorrente affermato di aver articolato il punto in via cautelativa; precisava comunque che la delibera approvata dall'assemblea non aveva modificato il punto richiamato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'esame delle eccezioni preliminari è ovviamente propedeutica alla valutazione del merito del ricorso. Sulla richiesta improcedibilità del ricorso proposto dalle persone fisiche va rilevato come parte ricorrente, anche in relazione all'eccezione proposta nei termini con la memoria depositata nei termini, non abbia provato la qualità di tesserati delle due parti ricorrenti; va inoltre valutato come la stessa difesa nel corso della discussione dinanzi a questo Tribunale, abbia espresso condivisione all'eccezione proposta. Per tale motivo va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto in proprio dal dott. Mauro Fabris e dal dott. Aldo Fumagalli.

Per quanto riguarda la ricorrente Lega, non può ritenersi fondata l'eccezione formulata nel corso dell'udienza dalla parte resistente in merito alla mancanza di prova circa la costituzione della Lega o comunque la mancanza di un'esplicita nuova convenzione rispetto a quella depositata.

E' invece fondata l'eccezione di carenza di legittimazione della Lega ad impugnare la delibera.

La Lega Pallavolo Femminile, organismo di natura privatistica, è costituita da alcune società affiliate alla FIPAV ed esercita gli interessi dei propri associati anche organizzando i campionati federali. A differenza di quanto appare sostenere parte ricorrente, non si rinviene alcuna norma che obblighi la Federazione a conferire a terzi quello che è un compito alla stessa affidato dalla legge. Sul punto appare corretta l'interpretazione data dalla parte resistente dell'art. 10 dei principi del CONI, che oltre



a doversi intendere come disciplina minima che una Federazione deve seguire, non può essere considerata come norma cogente.

Proprio perché il potere della Federazione deve considerarsi di natura potestativa, non vi è dubbio che la Lega debba essere considerata come un organismo sottordinato rispetto alla Federazione; sul punto calzante è il richiamo alla decisione del collegio di garanzia del CONI (22/2020) che ben chiarisce la natura delle Leghe ed i rapporti con le Federazioni. Da ciò consegue la mancanza di legittimazione in capo alla Lega ad impugnare la delibera assembleare che l'art. 36 del Regolamento Giurisdizionale riserva agli organi ed agli affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

PQM

Respinge il ricorso.

Roma, 12 Maggio 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 13 Maggio 2025